

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**TRA**

**PROVINCIA DI BERGAMO**


**COMUNE DI BERGAMO**

**SACBO S.P.A.**

**AVIOSTIL S.R.L.**

**FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI  
AEROPORTUALE (FLYPARK)**

(ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003 e della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005)



Tra

il **COMUNE DI BERGAMO**, di seguito denominato anche "Comune", con sede in Bergamo, piazza Giacomo Matteotti n. 27, in persona dell'Assessore delegato, Andrea Pezzotta;

la **PROVINCIA DI BERGAMO**, di seguito denominata anche "Provincia", con sede in Bergamo, via Torquato Tasso n. 8, in persona del Presidente *pro tempore*, Ettore Pirovano;

la società **SACBO S.P.A.**, con sede in Grassobbio (BG), via Orio al Serio n. 49/51, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Miro Radici;

la società **AVIOSTIL S.R.L.**, con sede in Milano, corso Matteotti n. 10, Gianluca Spinelli, in nome e per delega del legale rappresentante *pro tempore*, Antonio Percassi;

**Visti**

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 34 ("*T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti locali*");

la legge 7.08.1990 n. 241 art. 11 e s.m.i.

la L.R. 11 marzo 2003, n. 2, art. 6 e s.m.i. ("*Programmazione negoziata regionale*");

la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ("*Legge per il governo del territorio*");

**Premesso che**

a) Aviostil s.r.l. è proprietaria delle aree site in Comune di Bergamo, aventi una superficie complessiva di mq. 206.588, costituenti, in base al PRG pre-vigente, l'intero perimetro del Progetto Norma n. 16 (di seguito PN16), classificato in zona omogenea D, con una volumetria edificabile di mc 270.000;

b) a seguito di Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12.07.2007, tra Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, SACBO ed Aviostil, e dell'Ordine del Giorno presentato dal Sindaco, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 115 del 17.07.2007, sono state avviate le procedure per la stipula di un Accordo di Programma, finalizzato alla realizzazione, sull'area suddetta, del "Centro Servizi Aeroportuale";

- c) a seguito dell'approvazione della succitata deliberazione, si è dato corso, in data 07.09.2007, alla costituzione del Comitato per l'Accordo di Programma, che, a sua volta, ha proceduto alla nomina della Segreteria Tecnica, composta dai rappresentanti di tutti gli Enti sottoscrittori, la quale ha avviato i propri lavori nella seduta del 19.09.2007;
- d) nelle more dei lavori per la formazione dell'Accordo di Programma, è proseguita l'elaborazione del PGT che il Comune di Bergamo ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.03.2009;
- e) la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 508 del 04.09.2009, ha approvato il parere di compatibilità del PGT adottato con il PTCP, prescrivendo che *“nell'ambito At\_a/e/s37, su cui il PRG vigente prevede il PN16 oggetto di AdP in essere, essendo stata inserita, in alternativa all'AdP, la possibilità di procedere autonomamente attraverso Programma Integrato di Intervento, tale P.I.I. dovrà prevedere l'individuazione delle aree da destinare a futura sede del comando della caserma provinciale dei VVF (così come previsto negli indirizzi dell'Accordo di Programma PN16);*
- f) il Piano di Governo del Territorio è stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 30.11.2009, fatta eccezione per le parti stralciate, oggetto di successiva deliberazione del 14.05.2010, n. 86, ed il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL in data 21.07.2010, serie inserzioni e concorsi n. 29;
- g) il Documento di Piano del vigente PGT, recependo l'estensione territoriale oggetto della proposta di Accordo di Programma *in itinere*, prevede un Ambito di Trasformazione, denominato “At\_a/e/s37”, suddiviso in tre Unità Minime di Intervento (UMI 1, 2 e 3) di cui l'area di proprietà Aviostil costituisce l'UMI 1;
- h) secondo la Scheda Progetto, l'Ambito di Trasformazione anzidetto, nella sua articolazione in UMI, si attua mediante Accordo di Programma, con la precisazione che *“la conclusione dell'Accordo di Programma costituisce strumento preferenziale quale strumento attuativo delle previsioni di PGT, qualora si raggiunga l'accordo in ordine all'anzidetta soluzione*



A. M.

*progettuale e finanziaria e la procedura relativa si concluda entro 12 mesi dalla data della delibera di approvazione del PGT; decorso tale termine potrà essere presentata ed esaminata anche ogni altra forma di attivazione dell'AT";*

k) il Documento di Piano localizza sull'UMI 1 le seguenti funzioni, a fronte di una Superficie territoriale pari a mq 204.922, per una s.l.p. complessiva di mq 42.300.

\* uffici doganali (mq 2.300);

\* Stazione di collegamento all'aeroporto, con integrate funzioni di tipo ricettivo-commerciale (mq 10.000);

\* insediamenti per produzione avanzata e commercio – ingrosso/dettaglio (mq 30.000);

**Premesso, inoltre, che**

i) nel tempo trascorso dall'avvio della procedura di Accordo di Programma e stante l'evoluzione della situazione economica generale, Aviostil e SACBO hanno definito i propri accordi, addivenendo ad un'ipotesi di intesa che prevede l'acquisto da parte di SACBO dell'intera UMI 1 per la realizzazione del "sistema di parcheggi intermodali a raso di supporto allo scalo aeroportuale", con una quota delle capacità edificatorie previste pari a mq 10.000 di s.l.p. (con una volumetria massima di mc 33.000), destinata alla la realizzazione di edifici con funzioni connesse all'attività aeroportuale, con la correlata quota di opere di urbanizzazione primaria funzionali a tali interventi, nonché le prestazioni pubbliche attese nella misura prevista dal PGT per i suddetti mq 10.000 di s.l.p. e la volumetria massima sopra indicata, da realizzare come di seguito determinato;

l) con lettera congiunta, prot. E01134153 del 10.11.2011, SACBO e Aviostil hanno chiesto la convocazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti, prospettando i contenuti dell'intesa di cui alla premessa i);

m) secondo l'art. 5 del Protocollo di Intesa dianzi menzionato, "con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa Aviostil s.r.l. e SACBO s.p.a dichiarano e si impegnano ad aderire all'Accordo di Programma sulla base e nel rispetto dei contenuti individuati nel

*presente atto, purché si raggiungano obiettivi consoni all'impegno economico e finanziario ed il contemperamento degli interessi delle parti del presente protocollo";*

n) l'assetto dei rapporti, di cui alla precedente premessa i), risulta coerente anche con gli altri interessi pubblici e privati coinvolti, assicurando, da una parte, l'avvio dell'attuazione delle previsioni del PGT in uno degli Ambiti di Trasformazione più importanti e strategici e, dall'altra, la perdurante correlazione tra l'eventuale utilizzo delle capacità edificatorie e prestazioni pubbliche attese;

o) SACBO S.p.A. e Aviostil S.r.l., in data 27.06.2012, hanno sottoscritto un contratto preliminare di vendita delle aree di cui alla premessa a);

p) nella seduta del 11.02.2013, la Conferenza dei Rappresentanti ha condiviso il testo dell'Accordo di Programma e relativi allegati;

q) in attuazione a quanto condiviso nella sopra citata seduta della Conferenza dei Rappresentanti, la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 47 del 20.02.2013, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma con richiesta di integrazioni;

r) in attuazione a quanto condiviso nella sopra citata seduta della Conferenza dei Rappresentanti, il Consiglio Comunale di Bergamo, con Deliberazione n. 47 Reg. / n. 6 Prop. del 29.04.2013, ha approvato l'aggiornamento delle attrezzature di interesse pubblico e generale relative all'Ambito di Trasformazione denominato "At\_a/e/s37", approvando l'ipotesi di Accordo di Programma;

s) nella seduta del 17.05.2013, la Conferenza dei Rappresentanti ha aggiornato il testo dell'Accordo di Programma a seguito dei contenuti delle deliberazioni sopra citate;

**Premesso, altresì, che**

il presente Accordo ha ad oggetto la progettazione e realizzazione di un programma complesso ed organico di interventi, come meglio descritto nel successivo art. 3, e in primis la realizzazione di un importante sistema di parcheggi, munito della viabilità di collegamento alla rete viaria esistente ed all'aerostazione, a supporto dello scalo



aeroportuale (elemento centrale della pianificazione dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s\_37"), garantendo il soddisfacimento delle esigenze del servizio e dell'attività dello scalo aereo, fondamentale per l'economia provinciale e anche regionale;

- i contenuti del presente Accordo, così come definiti in esito alle complessive attività istruttorie e di elaborazione condotte dalla Segreteria Tecnica, risultano, oltre a quanto qui esposto, dagli elaborati ed allegati tutti, indicati in apposito elenco.

### **Tutto ciò premesso**

Tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, si concorda e si stipula quanto segue:

## **PARTE PRIMA**

### **ELEMENTI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

Le premesse e gli allegati del presente Accordo di Programma costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, che ha lo scopo di consentire la realizzazione, da parte di SACBO, del parcheggio a servizio dell'attività aeroportuale, oltre mq 10.000 di s.l.p. (con una volumetria massima di mc 33.000) destinati a funzioni connesse all'attività aeroportuale, conformemente alle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio.

#### **Art. 2**

##### **Ambito dell'Accordo di programma**

Agli effetti del presente atto, le aree oggetto dell'Accordo di Programma sono quelle comprese nell'UMI 1 dell'"At\_a/e/s37", indicate e catastalmente individuate sugli estratti catastali in scala 1:1000 riportati nell'allegato sub B) al presente Accordo di Programma, ed in esse verranno realizzate le funzioni ed opere che costituiscono il fondamento della previsione urbanistica del "Centro Servizi aeroportuali".

## Art. 3

### Oggetto, obiettivi e contenuti dell'Accordo di Programma

Con il presente Accordo di Programma, gli Enti sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale di condividere gli interventi in appresso specificati, di cui riconoscono l' idoneità a determinare un assetto territoriale, urbanistico, infrastrutturale e finanziario coerente con gli interessi pubblici di cui ciascun Ente è portatore. L'Accordo di Programma concerne le aree di cui all'art. 2 e prevede, a valere sulle medesime aree, la realizzazione degli interventi qui di seguito indicati, conformi al PGT vigente.

Il presente Accordo di Programma, in relazione all'oggetto e agli obiettivi sopra indicati:

**3.1** riguarda la realizzazione di un parcheggio a servizio dell'aeroporto con le caratteristiche e le funzionalità dettagliatamente descritte nella relazione tecnica allegata sub A) al presente Accordo, volumetrie ed edifici per mq 10.000 di s.l.p. e mc 33.000 di volumetria, come da Masterplan allegato sub C) al presente Accordo, avente carattere di massima, dandosi le Parti espressamente atto, in particolare, che l'assetto planivolumetrico definitivo sarà concordato tra il Comune, la Provincia e SACBO in sede di progettazione definitiva/esecutiva e di rilascio del/i titolo/i edilizio/i, fermo restando che il Masterplan delinea le linee fondamentali e condivise della futura progettazione;

**3.2** determina gli impegni reciproci tra i soggetti pubblici sottoscrittori e di questi con SACBO e Aviostil;

**3.3** coordina le procedure necessarie per pervenire all'attuazione completa del programma di interventi in oggetto, in particolare impegnando gli Enti sottoscrittori ad avviare tutte le iniziative utili a garantire il regolare, sollecito e continuo svolgimento delle procedure amministrative di loro competenza, necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo, nonché ad attivare tutte le iniziative opportune per ottimizzare i risultati e la ricaduta degli effetti degli interventi.

## Art. 4

### (Destinazioni/Capacità edificatorie di pertinenza di SACBO

#### e impegni a carico della stessa)

4.1 SACBO potrà sviluppare, in attuazione del presente Accordo, una capacità edificatoria di mq 10.000 di s.l.p. (con un limite massimo di mc 33.000) destinati a funzioni connesse all'attività aeroportuale.

4.2 Le destinazioni urbanistiche ammesse per l'UMI1 sono tutte quelle indicate dalla più volte menzionata scheda dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37", fatte salve le specifiche destinazioni ed attività escluse dal Piano di rischio aeroportuale in fase di approvazione.

4.3 Delle "prestazioni pubbliche attese" individuate nella scheda AT/a/e/s/37, sono poste a carico di SACBO, in quanto strettamente correlate ai mq 10.000 di s.l.p. (con un limite massimo di mc 33.000) aventi funzioni connesse ed a servizio dello scalo aeroportuale stesso, solo ed esclusivamente quelle tassativamente di seguito indicate in modo espresso:

- realizzazione di parcheggi intermodali a raso di supporto allo scalo aeroportuale per non meno di 5.000 posti auto, come riportato nella scheda del Piano dei Servizi;
- realizzazione di infrastrutture viarie di collegamento con la viabilità a nord del "Centro Galassia" e la via Zanica, ed est con la strada provinciale n. 591 bis "nuova Cremasca";
- partecipazione alla perequazione per la capacità edificatoria sopra indicata, secondo le modalità previste dal Documento di Piano allegato al PGT vigente;
- realizzazione di opere di compensazione ambientale, limitatamente alle aree di proprietà SACBO incluse nell'UMI 3 dell'AT/a/e/s/37;
- la cessione delle aree di cui al successivo art. 5.1.

4.4. Sono posti a carico di SACBO la progettazione, realizzazione (a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) e collaudo delle opere di urbanizzazione dell'area, strettamente funzionali e correlati all'insediamento del parcheggio e di mq 10.000 di s.l.p.

(con un limite massimo di mc 33.000) oggetto del presente Accordo, oltre alla sistemazione e manutenzione del verde sulle adiacenti aree di sua proprietà, così come meglio individuate e quantificate negli elaborati e nel Piano Finanziario allegati al presente Accordo.

4.5 L'esatta entità del contributo di costruzione di cui all'art. 43 della L.R. 12/2005, dovuto in rapporto alle specifiche destinazioni funzionali ammesse, sarà determinato in base alle delibere ed ai parametri vigenti alla data di approvazione del presente Accordo di Programma, ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 38, comma 7-bis, della L.R. 12/2005.

4.6 Per quanto concerne le opere di urbanizzazione connesse al sistema viabilistico di cui al precedente punto 4.3 e meglio individuate nell'allegato sub D) al presente Accordo, SACBO si impegna ad eseguire le relative opere, a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire convenzionato di cui al successivo art. 7, nel rispetto della tempistica stabilita dal Cronoprogramma allegato sub I) al presente Accordo, a condizione che vengano messe a sua disposizione dal Comune le aree esterne all'UMI1 necessarie all'esecuzione di tali opere.

Le Parti convengono tuttavia che il Comune e la Provincia si impegnano ad autorizzare SACBO alla realizzazione, su aree di sua proprietà, di un accesso viabilistico provvisorio dalla S.P. n. 116 ai nuovi parcheggi intermodali previsti dal presente Accordo, progetto che sarà realizzato qualora il Comune non metta a disposizione di SACBO, entro la tempistica stabilita dal Cronoprogramma allegato sub I) al presente Accordo, le aree esterne all'UMI1 indispensabili per accedere al nuovo parcheggio aeroportuale.

Resta in ogni caso fermo l'impegno, da parte di SACBO alla realizzazione delle opere di urbanizzazione meglio individuate nell'allegato sub D) al presente Accordo, entro la tempistica stabilita dal Cronoprogramma allegato sub I) al presente Accordo, ma comunque a condizione che le aree necessarie siano messe a sua disposizione da parte del Comune.

4.7 Per quanto concerne la partecipazione pro-quota alla perequazione di cui al precedente punto 4.3, SACBO si impegna a reperire le relative aree in sede di Permesso di Costruire convenzionato.


## Art. 5

**(Ulteriori prestazioni pubbliche di pertinenza di SACBO e impegni a carico della stessa)**

**5.1** Fra le “prestazioni pubbliche attese” a carico dell’UMI 1 dell’Ambito di Trasformazione “At\_a/e/s37”, è prevista la cessione delle aree per la realizzazione della nuova sede della dogana per una s.l.p. di mq 2.300. In attuazione agli obiettivi del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 12.07.2007, SACBO si impegna a cedere al Comune di Bergamo, entro sei mesi dalla data di approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione del comparto UMI 1 previste dal presente Accordo, le aree contornate in colore azzurro nella tavola allegata sub D) al presente Accordo, aventi una superficie di mq 4.000 (quattromila), destinate all’ubicazione della nuova sede della Dogana.

Tale impegno, relativo alla cessione di una superficie di mq 4.000, verrà garantito tramite idonea fideiussione a favore del Comune di Bergamo, per un importo di euro 600.000,00 (euro seicentomila), da prestare prima del rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui al successivo art. 7. Nel caso di escussione della fideiussione e pagamento dell’importo garantito, il Comune si impegna ad utilizzare la somma prestata a garanzia per l’acquisizione di altre aree idonee alla localizzazione della nuova sede della Dogana.

**5.2** E’ facoltà del Comune e della Provincia di accettare, entro i termini di cui al precedente art 5.1, la cessione da parte SACBO di aree idonee, per caratteristiche, localizzazione ed estensione, a consentire la realizzazione delle opere sopra citate, anche diverse da quelle identificate nella tavola allegata sub D) al presente Accordo.

**5.3** Con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma le Parti convengono espressamente che le “prestazioni pubbliche attese” relative alla nuova sede della Dogana, previste dall’Ambito di Trasformazione “At\_a/e/s37”, saranno soddisfatte mediante la sola cessione dell’area di cui al precedente punto 5.1, in quanto strettamente correlate alla capacità edificatoria del presente Accordo, precisando che qualora in futuro venisse autorizzata la

realizzazione di ulteriori volumetrie, nell'ambito di quelle già previste dal PGT vigente, dovranno essere individuate e realizzate le relative prestazioni pubbliche ad esse connesse.

#### **Art. 6**

##### **Altre pattuizioni relative alle capacità edificatorie.**

6.1. Le parti prendono atto e concordano che la realizzazione del parcheggio e delle volumetrie (mq 10.000 di s.l.p. con una volumetria massima di mc 33.000) con funzioni connesse all'attività aeroportuale, costituiscono l'elemento essenziale del presente Accordo.

6.2. Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a collaborare e a compiere tutti gli atti in loro potere affinché si possa dare comunque esecuzione al presente Accordo e, per l'effetto, consentire la realizzazione, oltre che del sistema di parcheggi di pertinenza di SACBO a servizio dell'attività aeroportuale e degli edifici previsti dal Masterplan di cui al precedente punto 3.1, destinati a funzioni connesse all'attività aeroportuale, fino alla concorrenza della capacità edificatoria massima di mq 10.000 di s.l.p. con volumetria non superiore a mc 33.000, il tutto come meglio indicato nel precedente art. 4. Il suddetto impegno, a garanzia della realizzazione e del mantenimento della qualificazione urbanistica ed edilizia dell'area in conformità a quanto previsto con il presente Accordo di Programma, viene assunto, in particolare dal Comune e dalla Provincia di Bergamo, attese le finalità di interesse pubblico delle previsioni urbanistiche ed edilizie qui perseguite ed anche correlate alle funzioni, anch'esse di pubblico interesse, svolte dalla società di gestione dell'Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio, SACBO S.p.A.

#### **Art. 7**

##### **Attuazione dell'Accordo. Cronoprogramma e Piano finanziario**

L'attuazione degli interventi dedotti nell'art. 4 del presente Accordo avverrà mediante permesso di costruire convenzionato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal presente Accordo, alla cessione al Comune delle aree destinate alla viabilità di collegamento alla rete stradale esistente ed alla cessione delle aree destinate alla perequazione urbanistica,



A. Pini

secondo il Cronoprogramma ed il Piano finanziario, allegati al presente Accordo sub I) ed H), fermi restando gli impegni a carico di SACBO nei limiti ed alle condizioni sopra indicati.

### **Art. 8**

#### **Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico/generale**

Con il presente Accordo viene aggiornato, alla luce delle nuove esigenze espresse da SACBO, il quadro delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico/generale relativo ai nuovi parcheggi a servizio dell'aeroporto, previsto dal vigente Piano dei Servizi per l'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37", conformemente a quanto disposto dalla Conferenza dei Rappresentanti del 11.02.2013 e successivamente recepito nella menzionata Delibera del Consiglio Comunale n. 47 Reg. / n. 6 Prop. del 29.04.2013, ai sensi dell'art. 9, comma 15, della L.R. 12/2005. In particolare, vengono individuati parcheggi a raso a servizio dello scalo aeroportuale, per una superficie di circa mq 120.000 (corrispondente ad almeno n. 5.000 posti auto, come riportato nella scheda del Piano dei Servizi), in luogo delle tipologie e delle quantità previste dal Piano dei Servizi vigente, il tutto come meglio specificato nella relazione tecnica allegata sub A) al presente Accordo.

### **PARTE SECONDA**

#### **IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI**

### **Art. 9**

#### **Altri Impegni dei soggetti sottoscrittori**

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma, ed a garantire l'esecuzione e l'adempimento di tutte le obbligazioni rispettivamente assunte. Inoltre, fermi gli altri obblighi assunti con il presente atto, la **Provincia di Bergamo** si impegna:

- a prestare la collaborazione e l'assistenza che sarà necessaria per garantire la rapida e coordinata esecuzione del presente Accordo, coordinando i progetti di raccordo delle nuove opere infrastrutturali con la rete viabilistica provinciale;

**il Comune di Bergamo si impegna:**

- a rilasciare, nei termini di legge, i provvedimenti di carattere edilizio necessari all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal presente Accordo;
- qualora ciò risultasse necessario, ad avviare e concludere tutte le procedure di occupazione d'urgenza e di espropriazione di pubblica utilità, anche per conto della Provincia, delle aree da acquisire per l'esecuzione delle opere ed interventi oggetto del presente Accordo. Resta fin d'ora inteso che le eventuali indennità definitive di esproprio e/o di occupazione d'urgenza, determinate a seguito di cessione volontaria nell'ambito della procedura espropriativa e/o a seguito di sentenze della competente Autorità giudiziaria, resteranno a carico di SACBO che si impegna ad effettuare i pagamenti nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dal D.P.R. n. 327/2001, dopo che sarà stata da questa concordata, con il Comune e la Provincia, l'esatta entità delle superfici da espropriare. Le società firmatarie si impegnano ad adempiere puntualmente ed integralmente agli impegni rispettivamente assunti in base ai precedenti artt. 4 e 5 alle condizioni ivi indicate.
- sulla scorta degli obiettivi del Protocollo d'Intesa di cui alla premessa b), a concertare con la Provincia di Bergamo la rilocalizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco all'interno del territorio comunale, secondo il quadro esigenziale fornito dal Ministero competente, tenuto conto della sopravvenuta incompatibilità della previsione urbanistica, contenuta nel PGT vigente, con le limitazioni introdotte dall'art. 707 del Codice della Navigazione e dalle prescrizioni per la redazione dei piani di rischio contenute nel vigente Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. A tal fine, il Comune si impegna ad individuare la localizzazione del nuovo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, su aree nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, entro il termine di approvazione dell'aggiornamento del Documento di Piano, allegato al PGT, previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 12/2005.



A. P. 1

## PARTE TERZA

### NORME FINALI

#### Art. 10

##### Varianti all'Accordo di Programma

Ai sensi dell'art. 6, comma 9, della Legge Regionale n. 2/2003, è consentito apportare in fase di esecuzione, le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'Accordo di Programma e non incidano sulle previsioni dello strumento urbanistico generale.

##### *A) Varianti di competenza del Collegio di Vigilanza*

Le varianti non sostanziali, di cui al precedente punto, non necessitano di nuova approvazione e sono autorizzate dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, contestualmente alle procedure di richiesta dei permessi di costruire. Le parti concordano che il Collegio di Vigilanza eserciterà tale propria competenza verificando la compatibilità della variante proposta con gli obiettivi primari dell'Accordo di Programma, tenuto conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipula del presente Accordo, comprese innovazioni tecnologiche, richieste motivate di altri soggetti terzi, e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica o l'intervento aggiuntivo proposto.

##### *B) Varianti urbanistiche*

Qualora le modifiche determinino effetti di variante urbanistica, oppure incidano su aspetti urbanistici primari dell'Accordo di programma, il Collegio di Vigilanza disporrà, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle procedure, a tal fine, previste dalla legge.

#### Art. 11

##### Decadenza dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma decade in caso di sua completa non attuazione e di inutile

esperimento delle attività, anche di intimazione e sostituzione, poste in essere dal Collegio di Vigilanza per garantirne l'esecuzione. L'eventuale mancata attuazione delle ulteriori previsioni urbanistiche dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37", non comporterà alcun effetto sulle previsioni del seguente atto.

## Art. 12

### Collegio di vigilanza ed attività di controllo

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione delle previsioni contenute nel presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dal Presidente *pro tempore* della Provincia di Bergamo, o da Assessore da questo delegato, dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Bergamo, o da Assessore da questo delegato, dal legale rappresentante di SACBO, o da soggetto da questo delegato, e dal legale rappresentante di Aviostil, o da soggetto da questo delegato.

Al Collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- individuare gli eventuali elementi ostativi alla piena attuazione delle previsioni dedotte in Accordo, individuando, all'occorrenza, le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione dell'Accordo;
- assumere i provvedimenti, anche sostitutivi nei confronti degli Enti partecipanti, necessari a garantire l'attuazione dell'Accordo di Programma;
- accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal precedente art.12;
- concedere eventuali proroghe, per motivate esigenze, al termine di durata dell'Accordo di Programma, indicato al successivo art. 15 ed agli altri termini previsti dall'Accordo di Programma;



- approvare le eventuali modifiche di competenza del medesimo Collegio ai contenuti dell'Accordo, con le modalità ed alle condizioni indicate al precedente art. 11.

In particolare, le Parti convengono che il Collegio di Vigilanza sarà competente:

- a) a deliberare di acquisire in cessione, da parte di SACBO, anche aree diverse ed esterne all'UMI 1, in alternativa a quelle di cui al precedente punto 5.2;
- b) ad approvare l'eventuale progetto di viabilità provvisoria di cui all'art. 4.7, che sarà presentato da SACBO.

Il suddetto Collegio si avvarrà della Segreteria Tecnica già nominata ai fini della predisposizione del presente Accordo. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio.

#### **Art. 13**

#### **Controversie**

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, competente è l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

#### **Art. 14**

#### **Sottoscrizione, effetti e durata**

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Bergamo. E' disposta la pubblicazione sul B.U.R.L. del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno a realizzarle nei tempi indicati dall'Accordo di programma. Gli interventi e le opere previste dal presente Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della L.R. 2/2003. La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni 10 (dieci) dalla sua approvazione.


## DOCUMENTI ALLEGATI

Al presente Accordo sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:


- A) RELAZIONE TECNICA
- B) INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- C) MASTERPLAN
- D) VERIFICA DOTAZIONE SERVIZI
- E) INDIVIDUAZIONE PROPRIETA' CATASTALI
- F) PROGETTO VIABILISTICO PRELIMINARE
- G) PLANIMETRIA FASI DI INTERVENTO
- H) PIANO FINANZIARIO
- I) CRONOPROGRAMMA

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto in n. 4 esemplari, oggi 17.05.2013 in Grassobbio (Bg).

Per la Provincia di Bergamo:  
il Presidente **Ettore Pirovano**



Per il Comune di Bergamo:  
l'Assessore delegato **Andrea Pezzotta**



Per la società SACBO:  
il legale rappresentante **Miro Radici**



Per la società AVIOSTIL:  
**Gianluca Spinelli** in nome e per delega  
del legale rappresentante Antonio Percassi

